COMUNE DI VILLA LAGARINA PROVINCIA DI TRENTO	
REPUBBLICA ITALIANA	
Atto pubblico n. /2014 - Rep. Segretario Comunale	
CONTRATTO D'AFFITTO D'AZIENDA	
L'anno 2014 , il mese di , il giorno presso la sede Municipale	
del Comune di Villa Lagarina.	
Avanti a me BROSEGHINI dott. PAOLO, Segretario comunale del	
Comune di Villa Lagarina, rogante quest'atto ai sensi dell'art. 39	
D.P.Reg. 01/02/2005 n° 3/L e s.m., sono comparsi i signori:	
1. rag. ROMINA BARONI, nata a Rovereto il 31/12/1969 e residente a	
Villa Lagarina, la quale agisce nel presente atto in nome e per conto	
del Comune di Villa Lagarina che legalmente rappresenta, nella sua	
qualità di Sindaco pro tempore (C.F. e P.IVA 00310910229);	
2. sig. , nato a il e	
residente a in via n. , legale	
rappresentante della Ditta (P.IVA	
) con sede a Via n. , dei cui poteri sono il	
Segretario certo, giusto depositato agli atti.	
Premesso che il Comune è titolare dei locali bar/pasti veloci siti presso	
l'edificio ex Enal in frazione Castellano completamente arredati e	
dotati di attrezzature finalizzate alla sua gestione,come da inventario	
qui allegato sub"A".	
Dato atto che esperito apposito confronto a seguito bando di gara, si	
stabiliva, sussistendone le condizioni di legge, di affidare la gestione	
degli stessi alla ditta , risultata aggiudicataria a seguito	
, modition and a seguito	

gara citata. Verificato il possesso da parte della stessa, di tutti i	
requisiti di legge necessari.	
Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, della cui identità	
personale sono io Segretario Comunale certo, in assenza di testimoni	
poiché tra loro d'accordo e me consenziente, mi chiedono di rogare il	
presente contratto d'affitto d'azienda,non soggetto alle vigenti norme	
sull'equo canone.	
1) Il Comune di Villa Lagarina concede in gestione alla ditta	
che accetta, i locali bar siti presso l'edificio ex Enal a Castellano	
via Don Zanolli n°40. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di	
tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 art. 3 e s.m., ove	
necessario, con tutti gli impegni conseguenti e relativi.	
2) L'affitto riguarda i locali nel loro complesso e quindi	
comprende tutte le attrezzature e arredi, pertinenze, impianti,	
che nell'insieme e per consistenza strutturale concorrono a	
formare il patrimonio aziendale affidato al gestore.Le parti	
confermano ch tutto quanto sopra è di proprietà comunale.	
3) Il presente contratto ha durata di anni 2 (due), decorrenti dal	
/ / e scadenti il / / . Il contratto, a	
scadenza, sussistendone le condizioni, potrà essere rinnovato	
espressamente per ulteriore pari o diverso periodo. E' escluso il	
tacito rinnovo. Alla scadenza di ogni anno è prevista la	
possibilità di verifica del rispetto dello stesso, con possibilità di	
recesso anticipato in caso di inottemperanza, senza necessità di	
preavviso. E' prevista altresì la possibilità di recesso	

precedente, senza che il Comune ne faccia esplicita richiesta.	
7) Le parti dichiarano e convengono che il presente contratto non	
costituisce una locazione immobiliare.	
8) E' VIETATO al gestore:	
a) ogni forma di subappalto, cessione o sostituzione, anche	
provvisoria, compresi in tale divieto i propri familiari. Il	
rapporto in oggetto è personale, salva la facoltà di	
assunzione da parte del gestore di personale dipendente,	
sotto sua esclusiva direzione e responsabilità;	
b) procedere a trasformazioni, modifiche, migliorie del	
complesso aziendale o parte di esso, senza il consenso	
scritto del Comune proprietario. In ogni caso, al termine	
del periodo di gestione, il Comune avrà diritto di	
chiedere il ripristino a spese del gestore, oppure di	
ritenere in proprietà le nuove opere senza alcun	
compenso, salvo diversa pattuizione. Il ripristino potrà	
essere chiesto anche nel corso della gestione qualora le	
modifiche siano state realizzate senza il consenso del	
Comune proprietario;	
c) utilizzare la struttura e le sue pertinenze per attività	
commerciali diverse e non compatibili con la normale	
gestione della stessa e le sue finalità di utilizzo;	
d) posizionare all'interno del locale apparecchiature per il	
gioco d'azzardo, salvo esplicita autorizzazione su	
richiesta, da parte del Comune e, se del caso, nei limiti di	

legge.	
2) E' fatto OBBLIGO al gestore di:	
a) garantire l'apertura continuativa dell'azienda, salvo casi di forza	
maggiore che lo impediscano,per un minimo di 7 ore giornaliere;	
- indicare il giorno di chiusura per riposo settimanale, benché	
derogabile;	
- qualora ci fosse la disponibilità da parte dei Monopoli di Stato, attivare	
pressi i medesimi locali una rivendita di tabacchi e valori bollati;	
b) conservare l'efficienza di mobili, attrezzature, dotazioni	
dell'azienda con la diligenza del buon padre di famiglia,	
restituendo il complesso dei beni aziendali, alla scadenza del	
contratto, nello stato di normale efficienza in cui riconosce di averli	
ricevuti, salvo il normale deperimento d'uso;	
c) provvedere a proprie spese alle manutenzioni e alle riparazioni	
ordinarie per mantenere in efficienza, impianti, arredi, attrezzature	
date in dotazione;	
d) accollarsi tutte le spese gestionali (luce, riscaldamento, telefono,	
ecc.) ivi comprese quelle riferite ai canoni di manutenzione di	
macchinari esistenti; a tal proposito il gestore sin d'ora accorda la	
volturazione delle utenze in essere, a suo nome;	
e) gestire l'azienda attenendosi scrupolosamente alle normative	
igienico-sanitarie vigenti; f) provvedere costantemente al riordino e pulizia dei locali;	
g) provvedere a proprie spese alla stipula di adeguate coperture	
assicurative, per responsabilità civile verso terzi con massimale	

minimo di euro 1.500.000, nonché incendio per i beni siti	
nell'azienda,con massimale minimo di euro 40.000, depositandone	
copia presso il Comune.	
3) Il gestore assume personalmente ogni responsabilità sia	
d'ordine pubblico che privato, dipendente dalla conduzione	
dell'azienda, anche nei riguardi del personale da lui assunto, in	
particolare in relazione agli oneri assicurativi, previdenziali,	
retributivi, esonerando espressamente in merito il Comune.	
4) Il Comune garantisce il pieno e pacifico godimento dei locali,	
dei beni affidati, in particolare sollevando il gestore da ogni e	
qualsiasi responsabilità per debiti, impegni od oneri relativi	
all'azienda affittata, nascenti da cause anteriori all'inizio del	
rapporto.	
5) Si dà atto che il gestore alla firma del presente contratto, ha già	
rilasciato, a titolo di cauzione per obblighi contrattualmente	
assunti, idonea fideiussione di pari durata del contratto. La	
stessa resta a garanzia di qualsiasi danno subito dall'immobile o	
dalle attrezzature per fatto imputabile al gestore o ai suoi	
dipendenti, nonché a tutela di corretta esecuzione degli obblighi	
tutti contrattualmente assunti. La fideiussione sarà svincolata	
entro 60 gg. dalla scadenza del rapporto e dopo verifica dello	
stato dell'immobile, delle attrezzature, arredi e quant'altro in	
dotazione, verifica che verrà eseguita in contraddittorio con il	
gestore da incaricati del Comune. La fideiussione,in corso di	
contratto, in caso di necessità potrà venire escussa in tutto o in	

parte a semplice richiesta del Comune, entro 15 gg. dalla
comunicazione, senza possibilità di opporre allo stesso il
mancato pagamento di premi o quant'altro.La stessa dovrà
essere reintegrata nell'importo originario dal conduttore,non
oltre 10 giorni dalla richiesta del Comune.pena la risoluzione
del contratto.
6) Il gestore riconosce che l'azienda è in attività e risulta pertanto
avviata. Dichiara fin d'ora di rinunciare a qualsiasi richiesta di
compenso a titolo di avviamento o di altro genere.
7) Il mancato tempestivo adempimento da parte del gestore anche
ad uno solo dei punti sopra elencati, potrà essere motivo di
riconsegna immediata del complesso aziendale, con contestuale
cessazione del contratto, oltre al risarcimento dei danni se
dovuti. Il ritardo del pagamento del canone, oltre 10 giorni dalle
scadenze prefissate, comporterà l'applicazione automatica degli
interessi legali di mora.
8) Qualora per qualsiasi causa venga disposta la chiusura forzata
dell'azienda e la stessa non fosse in grado di funzionare, anche
solo parzialmente, al gestore non verrà riconosciuto alcun
risarcimento, salva la riduzione proporzionale del canone
dovuto in corrispondenza alla durata del periodo di chiusura.
9) L'efficacia del presente contratto è subordinata all'ottenimento
di tutte le certificazioni/autorizzazioni/nulla osta atte a svolgere
nell'immobile l'attività di gestione. Il mancato ottenimento delle
stesse da parte del gestore comporta la risoluzione del

contratto, senza diritto a corrispettivo o indennizzo alcuno.	
10) Il gestore elegge domicilio, ad ogni effetto di legge (con	
comunicazione e notificazione di atti) presso i locali oggetto del	
presente contratto, ubicati in via Don Zanolli n°40.	
11)Il Comune provvederà alla registrazione del presente contratto	
a spese esclusive a carico del gestore. Si chiede la registrazione a	
tassa fissa, ai sensi dell'art. 1, parte prima della tariffa allegata al	
D.P.R. 131/86.	
12)Qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine al presente	
contratto, verrà demandata al foro giudiziario competente di	
Rovereto. E' escluso tassativamente il ricorso dell'arbitrato.	
E richiesto ricevo io Segretario Comunale rogante, quest'atto	
dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia, del quale ho	
dato lettura alle parti contraenti che lo approvano, lo confermano e	
con me in appresso lo sottoscrivono.	
Scritto su di un foglio di carta resa legale e sin qui della quarta facciata	
di un secondo foglio di carta resa legale, firme escluse.	
PER IL COMUNE DI VILLA LAGARINA:	
IL SINDACO: Rag. Romina Baroni	
IL GESTORE:	
IL SEGRETARIO COMUNALE: Dott. Paolo Broseghini	
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, il gestore dichiara di	
approvare tutti gli articoli che precedono ed in particolare	
espressamente:	
- art. 1 e 2 (Oggetto del contratto)	
and the general conductor	

- art. 3 (Durata e recesso)	
- art. 6 (Canone e modalità di riscossione)	
- art. 8 (Divieti)	
- art. 9 (Obblighi)	
- art. 10 (Responsabilità)	
- art. 12 (Garanzie)	
- art. 13 (Rinuncia all'avviamento)	
- art. 14 (Risoluzione)	
- art. 15 (Inagibilità)	
- art. 16 (Condizione risolutiva)	
- art. 19 (Contenzioso)	
IL GESTORE	
Allegato "A"	
INVENTARIO	
Q	

PER IL COMUNE DI VILLA LAGARINA IL GESTORE	
Il Sindaco	
Rag. Romina Baroni	
10	
I U	